



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

420 / 2020 del 30/12/2020

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - PRESA D'ATTO



OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 634/2020, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale (rif. Art. 16 L.R. 33/2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11 agosto 2015, art. 1 co. 1 let. v, e con L.R. 22/2019 e DGR 2701/2019 che disciplina la costituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), tra le altre funzioni, lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
- nello svolgimento delle predette funzioni relative all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, il personale appartenente agli Enti del Servizio Sanitario Regionale impegnato nello svolgimento dei detti compiti è coordinato e diretto dall'AREU tramite le Articolazioni Aziendali Territoriali e le Sale Operative Regionali attraverso apposite convenzioni sottoscritte;

RICHIAMATA la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 ad oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento" che al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito sarà coordinata dall'AREU;

RICHIAMATA la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera ed in particolare precisa che:

- in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOEU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;
- specifica che nei Trasporti Secondari Urgenti prognosi tempo/dipendente, la collaborazione tra Ospedale e servizio di Emergenza Territoriale 118 si può realizzare in modo differenziato, in funzione delle diverse tipologie di Strutture che richiedono la collaborazione, della presenza nel Presidio di una Terapia Intensiva e della distanza del Presidio dalla Struttura sede di DEA/ EAS della propria Azienda;

DATO ATTO che la promozione e lo sviluppo della presa in carico integrata delle condizioni di cronicità in stretta sinergia con le diverse realtà operanti all'interno della rete di assistenza territoriale e delle cure primarie (sviluppo CReG, cure intermedie, cure sub acute, ecc.), concorre ad evitare ricoveri inappropriati e il ricorso eccessivo e inadeguato alle strutture di emergenza;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

VISTA la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

TENUTO CONTO che, con la Legge Regionale n. 22 del 10 dicembre 2019, è stata istituita l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU oggi Azienda), la cui decorrenza sarà definita con idoneo provvedimento della Giunta regionale. In questa fase di transizione saranno definiti i nuovi assetti organizzativi e quelli connessi ai procedimenti in corso, dovranno essere rinnovati gli organi di AREU e l'Agenzia procederà al subentro nei rapporti giuridici dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, in modo da garantire sia la continuità nello svolgimento delle funzioni sia l'erogazione delle prestazioni;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 222 del 19.06.2020, il nuovo testo convenzionale da proporre alle ASST/IRCCS, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

DATO ATTO che tra AREU e ASST Valtellina e Alto Lario sono intercorsi, sin dal 02.07.2020, rapporti convenzionali con cui è stato disciplinato tra le Parti il servizio oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che a causa dello stato di emergenza nazionale derivante dalla diffusione della pandemia da COVID-19 tutte le funzioni aziendali sono state impegnate a garantire attività direttamente connesse alla gestione dell'emergenza rinviando a un momento successivo le pratiche ordinarie tra le quali rientra anche il recepimento dell'accordo di cui al presente provvedimento;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 222/2020, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, in assenso con l'ASST Valtellina e Alto Lario;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui i pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso i Presidi aziendali dell'ASST Valtellina e Alto Lario o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica. Si applica, inoltre, in tutti i casi in cui sia necessario un trasporto secondario urgente differibile dai soli Punti di Primo Intervento (PPI) di Livigno e Morbegno e si

verifichi la contestuale indisponibilità dei mezzi ordinariamente impiegati all'ASST a favore dei predetti pazienti;

PRECISATO che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'ASST Valtellina e Alto Lario si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST Valtellina e Alto Lario, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio Ospedaliero di Sondrio dell'ASST Valtellina e Alto Lario o ad altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2023, fatti salvi gli eventuali intersorsi rapporti tra le Parti a far data dal 01.07.2020, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Valtellina e Alto Lario, nelle more del perfezionamento dell'accordo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che l'ASST Valtellina e Alto Lario riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 222/2020 del 19.06.2020);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi

per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto della stipula dell'accordo, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e l'ASST Valtellina e Alto Lario, con sede in Sondrio (SO), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;
2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2023, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.07.2020 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Valtellina e Alto Lario, nelle more del perfezionamento dell'accordo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui i pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso i Presidi aziendali dell'ASST Valtellina e Alto Lario o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica; si applica, inoltre, in tutti i casi in cui sia necessario un trasporto secondario urgente differibile dai soli Punti di Primo Intervento (PPI) di Livigno e Morbegno e si verifichi la contestuale indisponibilità dei mezzi ordinariamente impiegati all'ASST a favore dei predetti pazienti;
4. di dare atto che:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
 - l'ASST Valtellina e Alto Lario si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST Valtellina e Alto Lario, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio Ospedaliero di Sondrio dell'ASST Valtellina e Alto Lario o ad altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica;
 - è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti

attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;

- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Azienda e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2020 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti);
6. di dare atto che i trasporti secondari verranno fatturati, su richiesta del responsabile del procedimento, con le tariffe di seguito indicate:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 113,60/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 - per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 267,68/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;

con registrazione del corrispondente ricavo all'atto dell'emissione della relativa fattura;

7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Mare Claudio

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO

DIPENDENTI

TRA

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),

con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA

03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale

rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario

(di seguito per brevità ASST VAL), con sede legale in Via Stelvio n. 25,

Sondrio (SO), C.F./P. IVA 00988090148, nella persona del suo legale

rappresentante pro tempore, Dott. Tommaso Saporito, nella sua

qualità di Direttore Generale;

PREMESSO CHE

• l'ASST VAL, con propria nota, ha chiesto ad AREU la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a favore dei propri Presidi Ospedalieri e Punti di Primo Intervento;

• la Legge Regionale n. 23/2015 e s.m.i. ha definito una significativa evoluzione dei Presidi afferenti alle ex Aziende Ospedaliere, oggi ASST, prevedendo l'attribuzione alla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario dei Presidi Ospedalieri di Sondrio, Sondalo e Chiavenna nonché il Presidio Ospedaliero Territoriale di Morbegno;

• la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito

al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in

condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la

collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete

ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che, in caso di

Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è

appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue

Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) e con le équipe ed i

mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali

Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei

trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni

contingenti in essere;

- la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante "Prime indicazioni per

l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei

POT e delle Degenze di comunità", nell'allegato 1 definisce il

percorso dell'integrazione ospedale - territorio, mediante

l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali

(PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di

comunità;

- la suddetta deliberazione n° XI/2933 specifica che tali strutture

sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere

collocate anche all'interno di strutture ospedaliere; specifica inoltre

che per le situazioni di emergenza urgenza viene attivato il Sistema

di Emergenza Urgenza extraospedaliero.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Oggetto

La presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso i Presidi aziendali dell'ASST VAL o altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica.

Si applica inoltre in tutti i casi in cui sia necessario un trasporto secondario urgente differibile dai soli Punti di Primo Intervento (PPI) di Livigno e Morbegno e si verifichi la contestuale indisponibilità dei mezzi ordinariamente impiegati dell'ASST a favore di predetti pazienti.

ART. 3 Condizioni Operative

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della ASST VAL, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

L'ASST si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza

e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell' équipe sanitaria del DEA del Presidio di Sondrio dell'ASST VAL o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014, di cui per comodità si allegata la tabella riepilogativa.

L'ASST si impegna entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione a inviare un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del

31/7/2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità).

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l'ASST mette a disposizione, quale referente amministrativo il Dott. Federico Sosio di cui ai recapiti telefonici 0342/521054 e, quale referente sanitario, il Dott. Gianluca Marconi di cui ai recapiti telefonici 335/8001225.

Art. 4 Condizioni economiche

Per ogni trasporto di paziente con MSB l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a € 113,60/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un MSA2, l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a € 267,68/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

L'ASST riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.

L'ASST si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale E610NB e la pec relativa alla fattura elettronica ragioneria@pec.asst-val.it

I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

ART. 5 – Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

ART. 6 – Durata

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2023, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01/07/2020 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST VAL, nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per ASST VAL protocollo@pec.asst-val.it.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell'ASST, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

ART. 7 – Imposte ed oneri

Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo anche ai fini dell'imposta di bollo sono a carico dell'ASST.

In particolare, la presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 ss.mm.ii..

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

ART. 8 – Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante

delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione*.

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

ASST rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Tommaso Saporito

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

ASST rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Tommaso Saporito

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

ALLEGATO 1- TABELLA RIEPILOGATIVA allegato 4 della DGR 2933 del 2014

Criteria di collaborazione Ospedale - Servizio di Emergenza Territoriale 118 nell'organizzazione dei Trasporti Sanitari Secondari					
		H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva	1.H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti meno di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	1. H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti più di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	RSA/ POT
TSSP <i>Trasporto soccorso sanitario programmato</i>		Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'Ospedale Nessun coinvolgimento 118 : no MSA no MSB			
	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe soccorso Servizio 118
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE da Reparto</i>	Tempo dipendente (TSSUtd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</u>	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</u>	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB, se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe sanitaria Servizio 118
	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	/
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE da Pronto Soccorso</i>	Tempo dipendente (TSSUd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</u>	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</u>	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	/